Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I — Anno 103° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 18 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di medaglia d'argento al valor civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 giugno 1956, n. 658;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
Visto l'art. 5 della citata legge 20 giugno 1956, n. 658;

Decreta:

Al sig. Asbitò Ezio Nepi è conferita la medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione:
Dirigente di Istituto bancario, con generoso spirito di altruismo ed elevato senso del dovere, si prodigava instancabilmente nella difficile e rischiosa opera intesa a recuperare, nei confronti dell'occupante germanico, un ingente credito corrispondente ai risparmi sui salari faticosamente accumulati dai lavoratori italiani in Germania.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1962

GRONCHI

TAVIANI

(4038)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1962, n. 806.

Modificazioni dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per applicazione ed esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Gli articoli 1, 24, 26 (primo comma), 37 e 41 del regolamento per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, sono sostituiti come appresso:

« Art. 1. — Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione avente il compito di dare il proprio parere sui progetti relativi alle attività di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che lo Stato intenda organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del predetto decreto legislativo.

La Commissione di cui al comma precedente è composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'interno, da uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, da uno del Ministero del turismo e dello spettacolo, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze.

Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, avente la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni ».

« Art. 24. — Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce di volta in volta, udito il parere della Commissione di cui all'art. 1, il giuoco di abilità o il concorso pronostici che lo Stato voglia organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496. Con proprio decreto il Ministro per le finanze approva il regolamento del giuoco o del concorso ».

« Art. 26 (primo comma). — Alla direzione delle attività di giuoco gestite direttamente dallo Stato è preposto un Comitato centrale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alle finanze e del quale fanno parte le medesime persone che compongono la Commissione di cui all'art. 1. Le funzioni di vice presidente del Comitato sono assunte dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie ».

« Art. 37. — Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attività di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio ».

« Art. 41. — Il regolamento del giuoco o del concorso è approvato con decreto del Ministro per le finanze ».

L'art. 44 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — TAVIANI — RUMOR — FOLCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962, n. 807.

Distacco della frazione « Villaggio Santa Maria » del comune di Presezzo, con aggregazione al comune di Ponte San Pietro (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 15, 28 giugno, 28 luglio e 18 agosto 1958, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione « Villaggio Santa Maria » del comune di Presezzo (Bergamo) ha chiesto la aggregazione della frazione medesima al comune di Ponte San Pietro;

Viste le deliberazioni: del Consiglio comunale di Presezzo in data 20 giugno 1959, n. 77; del Consiglio comunale di Ponte San Pietro in data 18 agosto 1958, n. 10/128; della Giunta provinciale in data 6 giugno 1961, n. 679, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 14 maggio 1960, n. 29, ed in data 31 marzo 1962, n. 79, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 febbraio 1962, n. 289;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione « Villaggio Santa Maria » è distaccata dal comune di Presezzo ed aggregata al comune di Ponte San Pietro, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1962, n. 808.

Mutamento della denominazione del comune di Monticelli di Borgogna in quella di « Montello » (Bergamo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Monticelli di Borgogna (Bergamo) in data 1° luglio 1961, n. 20, ed in data 18 febbraio 1962, n. 12, con le quali è stato chiesto che l'attuale denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di « Montello »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Bergamo in data 26 ottobre 1961, n. 164, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al mutamento di denominazione in parola;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione del comune di Monticelli di Borgogna, in provincia di Bergamo, è mutata in quella di « Montello ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1962

SEGNI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 809.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Gesù nel comune di Caltavuturo (Palermo).

N. 809. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cefalù in data 16 luglio 1961, integrato con dichiarazione dell'8 marzo 1962, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Gesù nel comune di Caltavuturo (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 48. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 810.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma in frazione Mortola Superiore del comune di Ventimiglia (Imperia).

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 26 dicembre 1961, integrato con dichiarazione del 15 gennaio 1962, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria SS.ma in frazione Mortola Superiore del comune di Ventimiglia (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 811.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Assunzione della B.M.V. in Udine.

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 22 agosto 1961, integrato con prospetto del 28 ottobre 1961 e con dichiarazione del 1° febbraio 1962, relativo alla erezione della parrocchia dell'Assunzione della B.M.V in Udine.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 812.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia di San Giovanni Nepomuceno in frazione Caoria del comune di Canale San Bovo (Trento).

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 11 maggio 1942, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 27 e 20 dicembre 1961, con cui è stata elevata in parrocchia la Curazia di San Giovanni Nepomuceno in frazione Caoria del comune di Canale San Bovo (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 813.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Cuore di Gesù in La Spezia, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 22 agosto 1960, integrato con dichiarazione del 17 febbraio 1962, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Cuore di Gesù in La Spezia, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 153, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1962.

Modifica di attribuzioni e di denominazione degli Uffici del registro di Trento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Trento;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

I due Uffici « Ufficio registro » e « Ufficio registro imposta generale sull'entrata » di Trento assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Trento.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con la annessa tabella avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 maggio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1962
Registro n. 16 Finanze, foglio n. 331

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'« Ufficio atti civili e successioni » e l'« Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Trento.

Sede e denominazione dell'Ufficio	RIPARTIZIONE DI SERVIZI
TRENTO Ufficio atti civili e successioni.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione. 5. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 6. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 7. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 8. Diritti di segreteria. 9. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 10. Recupero di spese *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Casa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
TRENTO Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze o ricorsi in Cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 7. Vendita valori bollati. 8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio.

Sede e denominazione dell'Ufficio	RIPARTIZIONE DI SERVIZI
(segue) TRENTO Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio.	9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 10. Imposta sulla pubblicità. 11. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 12. Servizio radioaudizioni circolari. 13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 14. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 15. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 16. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 17. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 18. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli. 19. Demanio pubblico e patrimoniale, Provveditorato, Enti amministrati, Asse ecclesiastico. 20. Eredità devolute allo Stato. 21. Depositi per spese d'asta e contratti. 22. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 23. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 24. Entrate diverse del Tesoro. 25. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed alle altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari. 3. Casse previdenza avvocati e procuratori legali. 4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 5. Demanio forestale. 6. Interessi cc/cc postali. 7. Proventi ente nazionale metano. 8. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 28 maggio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(3866)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 21 settembre 1956 ad alcune cooperative e carovane di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1956, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune cooperative e carovane di facchini e ippotrasportatori;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto che nei confronti delle cooperative sottoindicate sono venute a modificarsi le condizioni che avevano giustificato l'attribuzione di un periodo medio ai fini degli assegni familiari;

Decreta:

E' revocato con effetto dal 1° novembre 1956, il periodo medio attribuito con il decreto ministeriale 21 settembre 1956, alle seguenti cooperative:

Cooperativa fra ex dipendenti Consorzi agrari provinciali di Catania;

Cooperativa « L'Instancabile » di Catania;

Carovana « L'Operosa » di Catania;

Carovana « L'Attiva » di Catania.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(3917)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Autorizzazione alla Società « Intercontinentale compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami aeronautica e credito per le categorie: crediti commerciali, crediti all'esportazione, crediti per vendite a rate e crediti ipotecari ed agrari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la « Intercontinentale compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », Società per azioni, con sede in Roma — già autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita, le operazioni di capitalizzazione; le assicurazioni contro i danni nei rami trasporti, incendio, furti, infortuni, malattie, responsabilità civile terzi, responsabilità civile autoveicoli, automobili, films, cauzioni, rischi impiego, la riassicurazione — ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami aeronautica e credito per le

categorie: crediti commerciali, crediti all'esportazione, crediti per vendite a rate e crediti ipotecari ed agrari;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Intercontinentale compagnia di assicurazioni e di riassicurazioni » è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami aeronautica e credito per le categorie: crediti commerciali, crediti all'esportazione, crediti per vendite a rate e crediti ipotecari ed agrari.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4068)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Revoca del periodo medio di occupazione ai fini degli assegni familiari attribuito con decreto ministeriale 24 luglio 1952 ad alcune carovane di barrocciai della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi e di periodi di occupazione media per particolari categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1952, concernente la determinazione di periodi medi ai fini degli assegni familiari per alcune carovane di barrocciai;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Considerato che le carovane sottoindicate hanno cessato la propria attività;

Decreta:

E' revocato, con effetto dalla data per ciascuna indicata il periodo medio attribuito con il decreto ministeriale 24 luglio 1952, alle seguenti carovane:

Carovana barrocciai di Francolino (Ferrara), decorrenza della revoca: 1° luglio 1954;

Carovana barrocciai di Villanova (Ferrara), decorrenza della revoca: 1° gennaio 1957

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 giugno 1962

p. *Il Ministro*: SALARI

(3916)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Sostituzione del presidente e del funzionario incaricato di sostituirlo nella Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo n. 3942 in data 19 febbraio 1962, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, dei dottori Coletta Sergio e Molini Massimo, rispettivamente presidente della suddetta Commissione e funzionario dell'Ufficio stesso incaricato di sostituire il presidente, in caso di assenza, con i dottori Silvestrelli Marcello e Marsico Alberto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Silvestrelli Marcello è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Viterbo in sostituzione del dott. Coletta Sergio trasferito ad altra sede.

Il dott. Marsico Alberto è nominato membro incaricato di far le veci del presidente, in caso di assenza, in sostituzione del dott Molini Massimo trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4072)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1962.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Federazione Interprovinciale delle Mutue di Assicurazione del Bestiame tra Allevatori (F.I.M.A.B.A.) », con sede in Cosenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473:

Visto il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 271 che approva le norme per l'applicazione del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759;

Visto il regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473:

Vista la deliberazione in data 29 luglio 1959, del Consiglio di amministrazione dell'Opera per la valorizzazione della Sila, con sede in Cosenza, che promuove la costituzione della « Federazione Interprovinciale delle Mutue di Assicurazione del Bestiame tra Allevatori (F.I.M.A.B.A.) », con sede in Cosenza;

Visto lo statuto della predetta Federazione, nonchè l'atto costitutivo, in data 12 aprile 1962, a rogito notaio dott Luigi Goffredo, registrato in Cosenza il 2 maggio 1962, al n. 4621, Mod. I, vol. 232;

Vista la domanda del presidente della Federazione, intesa ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Federazione stessa ai sensi dell'art. 9 del citato regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, nonché l'approvazione dello statuto;

Decreta:

E' riconosciuta la personalità giuridica della « Federazione Interprovinciale delle Mutue di Assicurazione del Bestiame tra Allevatori (F.I.M.A.B.A.) », con sede in Cosenza e ne è approvato lo statuto.

Roma, addì 27 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4024)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1962.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 5 della legge 7 marzo 1957, n. 93, che ha apportato modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, istitutivo dell'E.N.A.M., ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190;

Veduto il decreto ministeriale 15 giugno 1962, con il quale sono stati chiamati a far parte del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto i membri designati ed eletti ai sensi dell'articolo di legge sopracitato;

Veduto il verbale della seduta del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale del 26 giugno 1962, che propone al Ministro una terna di nominativi per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Ritenuta l'opportunità di scegliere, tra la terna dei nomi proposti, l'on dott. Carlo Buzzi, deputato al Parlamento;

Decreta:

Dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, l'on. dott. Carlo Buzzi è nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

Roma, addì 1° luglio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

(4067)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1962.

Approvazione di una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in forma popolare, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica alle condizioni generali di polizza delle assicurazioni in forma popolare;

Decreta:

E' approvato il seguente testo dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in forma popolare « Polizza lavoro e famiglia » e « Polizza della scuola », autorizzate con decreto ministeriale 27 gennaio 1961 all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione di quello attualmente in vigore:

« Art. 1. — *Accettazione e decorrenza dell'assicurazione*. - Il contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta, deve effettuare, oltre al pagamento del costo polizza, un versamento pari almeno ad una mensilità di premio. L'importo di tale versamento verrà imputato a rate di premio se l'Istituto accetta l'assicurazione, o restituito in caso contrario.

L'Istituto, in base alle dichiarazioni contenute nella proposta, assume l'assicurazione con decorrenza dalla data indicata in polizza.

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza della polizza, questa è incontestabile per reticenze o dichiarazioni inesatte rese dall'assicurato nella proposta e negli altri documenti, salvo il caso di malafede o colpa grave e salva la rettifica del capitale e della durata in base all'età effettiva dell'assicurato; quando quella denunciata in proposta non risulti esatta. In quest'ultimo caso, ove l'età superi il 60° anno, la polizza è nulla ed i premi versati vengono restituiti, meno una annualità ».

Roma, addì 6 luglio 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4069)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1962.

Approvazione di alcuni tassi di premio relative a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società assicurazioni generali, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio reativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa n. 11 (MF), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. 11-R (MF), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. 12 (MF), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (maschi e femmine);

Tariffa n. 12-R (MF), relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (maschi e femmine).

Roma, addì 7 luglio 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4071)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 39, foglio n. 127, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 20 aprile 1961 dal dott. Tasselli Enea contro il provvedimento della Commissione istituita presso la Corte di appello di Brescia per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, per l'anno 1960, con il quale il ricorrente non venne ammesso a sostenere le prove orali di detti esami.

(4092)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1962, registro n. 16 Finanze, foglio n. 167, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dal signor Alfredo Sanzi, già dipendente dei ruoli speciali transitori di gruppo *B* (ora ruoli aggiunti della carriera di concetto) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, avverso il provvedimento del Ministero delle finanze n. 72305 del 12 gennaio 1960, con il quale gli venne negata l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria.

(4090)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), di complessivi Ha 46.47.28, espropriati in forza del decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2788 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta MALENCHINI Gabriella nei PUCCINELLI, di Luigi e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in lire 4.510.379 (lire quattromilionicinquecentodiecimilatrecentosettantanove), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 26 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

1) Foglio 95, part. 22, Ha. 2.62.40; Redd. domin. L. 944,64;
2) Foglio 95, part, 23; Ha. 2.11.30; Redd. domin. L. 760,68;
3) Totali: superficie Ha. 46.47.28; Redd. domin. L. 14.276,69.

Corrige:

1) Stralcio dell'intera particella;
2) Stralcio dell'intera particella;
3) Totali: superficie Ha. 41.73.58; Redd. domin. L. 12.571,37.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), di complessivi Ha. 25.47.87, espropriati in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4361 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 8) nei confronti della ditta MALENCHINI Gabriella nei PUCCINELLI di Luigi e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino è determinata in L. 1.116.062 (lire unmilionecentosedicimilasessantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 26 agosto 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

1) Foglio 96, part. 22 ; Ha. 0.91.40; Redd. domin. L. 159,95;
2) Foglio 96, part. 23 ; Ha. 1.23.00; Redd. domin. L 270,60;
3) Foglio 96, part. 24 ; Ha. 0.54.50; Redd. domin. L. 119,90;
4) Foglio 96, part. 15 (p); Ha. 0.03.00; Redd. domin. L. 0,93;
5) Foglio 96, part. 25 , Ha. 2.65.10; Redd. domin. L 463,93;
6) Foglio 96, part. 26 , Ha. 0.24.20; Redd. domin. L. 96,80;
7) Foglio 96, part. 27 , Ha. 0.17.40; Redd. domin. L. 69,60;
8) Foglio 96, part. 28 , Ha. 3.38.00; Redd. domin. L 1.183,00;
9) Foglio 96, part. 30 , Ha. 0.13.20; Redd. domin. L 82,50;
10) Foglio 96, part. 34 , Ha. 0.12.90; Redd. domin. L 80,62;
11) Foglio 96, part. 39 (p); Ha. 0.50.00; Redd. domin. L. 15,50;
12) Foglio 96, part. 39 (p); Ha. 0.05.00; Redd. domin. L. 1,55;
13) Foglio 102, part. 4 , Ha. 0.20.10; Redd. domin. L. 18,09;
14) Foglio 102, part. 6 ; Ha. 0.04.40; Redd. domin. L. —;
15) Foglio 102, part. 10 , Ha. 5.15.10; Redd. domin. L. 901,43;
16) Foglio 102, part. 25 , Ha. 0.57.80; Redd. domin. L 52.02;
17) Foglio 102, part. 5 (p); Ha. 1.50.75; Redd. domin. L. 331,66;
18) Totali: superficie Ha. 25.47.87; Redd. domin. L. 7.138,34.

Corrige:

1) Stralcio dell'intera particella;
2) Stralcio dell'intera particella;
3) Stralcio dell'intera particella;
4) Stralcio dell'intera particella;
5) Stralcio dell'intera particella;
6) Stralcio dell'intera particella;
7) Stralcio dell'intera particella;
8) Stralcio dell'intera particella;
9) Stralcio dell'intera particella;
10) Stralcio dell'intera particella;
11) Stralcio dell'intera particella;
12) Stralcio dell'intera particella;
13) Stralcio dell'intera particella;
14) Stralcio dell'intera particella;
15) Stralcio dell'intera particella;
16) Stralcio dell'intera particella;
17) Stralcio dell'intera particella;
18) Totali: superficie Ha. 8.02.02; Redd. domin. L. 3.290,26.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3900)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Forte Domenicangelo, nato a Pisticci il 3 ottobre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Siena il 22 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Uniiversrità di Siena.

(3987)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di laurea

La dott.ssa Isaia Rita in Fina, nata a Napoli l'11 agosto 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno il 3 febbraio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

(3988)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1962, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla Società Idroelettrica Sarca-Malverno (S.I.S.M.) contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 23 aprile 1957 sul Bacino e Cascata del Lares in Val di Genova, sito nell'ambito dei comuni di Massimeno e Caderzone (Trento).

(4116)

Vacanza della seconda cattedra di « Meccanica razionale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Meccanica razionale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4113)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 17 luglio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,6050	620,60	620,60	620,60	620,60	620,62	620,60	620,60
$ Can.	574,94	575 —	575,25	575,10	574,40	574,95	575 —	575 —	574,90	574,75
Fr. Sv.	143,80	143,81	143,79	143,8175	143,80	143,81	143,82	143,78	143,80	143,80
Kr. D.	89,90	89,90	89,93	89,92	89,90	89,90	89,925	89,90	89,90	89,95
Kr. N.	86,93	86,93	86,93	86,94	86,90	86,93	86,94	86,90	86,93	86,95
Kr. Sv.	120,67	120,66	120,68	120,66	120,60	120,65	120,665	120,65	120,67	120,65
Fol.	172,74	172,74	172,75	172,75	172,72	172,74	172,7275	172,75	172,74	172,75
Fr. B.	12,48	12,48	12,4825	12,4825	12,47875	12,48	12,4810	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,66	126,65	126,66	126,66	126,65	126,66	126,66	126,65	126,66	126,65
Lst.	1741,87	1741,80	1741,75	1742 —	1741,80	1741,81	1741,85	1741,90	1741,87	1741,75
Dm. occ.	155,84	155,83	155,85	155,84	155,80	155,83	155,83	155,85	155,84	155,82
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,055	24,045	24,05	24,05475	24,06	24,05	24,055
Escudo Port.	21,72	21,72	21,75	21,72	21,75	21,72	21,72	21,72	21,72	21,71

Media dei titoli del 17 luglio 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	104,35
Redimibile 3,50 % 1934	97 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,675
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 luglio 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,05
1 Franco svizzero	143,819
1 Corona danese	89,922
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	120,662
1 Fiorino olandese	172,75
1 Franco belga	12,482
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1741,925
1 Marco germanico	155,835
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo port.	21,72

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, concernente l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, sulla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, concernente modificazioni ed integrazioni alle norme della citata legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288;

Visto il decreto della Presidenza della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, allegato III, che fissa il nuovo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 28 ottobre 1959, n. 910,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Ritenuto che per il grado di capitano sono stabiliti nel ruolo organico quattrocento posti, dei quali uno risulta attualmente vacante e che per i gradi di tenente e sottotenente sono stabiliti quattrocentoquarantadue posti dei quali ottantadue risultano attualmente vacanti;

Considerato che i posti vacanti nell'organico degli ufficiali del Corpo summenzionato debbono essere conferiti per un terzo nel grado di sottotenente ai sottufficiali del Corpo, ed i rimanenti per un terzo mediante speciale concorso nel grado di tenente e per due terzi mediante pubblico concorso in quello di sottotenente;

Ritenuta la necessità di conferire i predetti ottantatre posti disponibili, di cui ventisette nel grado di sottotenente riservati ai sottufficiali del Corpo, diciotto nel grado di tenente e trentotto nel grado di sottotenente;

Decreta

Art. 1.

E' indetto pubblico concorso per esami a trentotto posti nel grado di sottotenente in esperimento nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di cui due posti riservati ai candidati che, risultando idonei nelle prove obbligatorie, superino inoltre un esame di lingua tedesca.

Al suddetto concorso possono partecipare gli ufficiali di complemento che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio di almeno sei mesi, che non abbiano superato il 28° anno di età, salvi gli aumenti di legge, che abbiano statura non inferiore a metri 1,68 e che, in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali, siano appartenenti alle Armi e Corpi sottoindicati:

Arma dei carabinieri, di fanteria e sue specialità, di cavalleria, di artiglieria, del genio, del servizio automobilistico e specialità motorizzate dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica Ruolo piloti e commissariato, della Guardia di finanza, dei servizi di Amministrazione e Commissariato dell'Esercito e del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione forze armate di polizia Servizio ufficiali, devono pervenire alle Prefetture delle rispettive Provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle Prefetture.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali;

le eventuali condanne penali riportate;

il diploma di laurea posseduto, l'Università che lo ha rilasciato e l'anno in cui è stato conseguito;

il Distretto militare di leva ed il reparto presso il quale hanno prestato il servizio da ufficiale;

il loro stato civile: gli ammogliati o vedovi con prole debbono indicare, altresì, il numero dei figli viventi;

i titoli posseduti ai fini della eventuale elevazione del limite massimo di età;

l'indicazione del domicilio o reparto;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I candidati che intendono sostenere la prova di lingua tedesca, debbono farne esplicita richiesta nell'istanza.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Il limite di età è elevato, ai sensi dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente il candidato non uperi i 40 anni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici.

Art. 6.

Un apposito Collegio medico accerterà, in via preliminare, la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudine al servizio militare e di istituto degli aspiranti, nonchè il possesso della statura minima di metri 1,68.

Il giudizio della Commissione è definitivo.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) Diritto civile;
2) Diritto e procedura penale;
3) Diritto amministrativo;
4) Diritto costituzionale;
5) Economia politica e diritto del lavoro;
6) Leggi e regolamenti di polizia;
7) Ordinamenti politico-amministrativo e militare;
8) Codici penali militari di pace e di guerra e regolamenti militari (di disciplina, di servizio territoriale, di servizio interno);
9) Nozioni di armi e tiro.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3), quella orale su tutto il programma.

I candidati che aspirano a concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere, oltre le prove predette, una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco all'italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale consisterà in una conversazione in lingua tedesca.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà, qualora espressamente lo richiedano, di sostenere, in luogo della prova di lingua tedesca, tutte

le prove obbligatorie di esame nella suddetta lingua. In tal caso, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i predetti saranno sottoposti a prova di esame, scritta e orale, per dare dimostrazione di avere piena conoscenza della lingua italiana.

Art. 8.

Con successivo decreto sarà fissata la data degli esami e sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A tal fine, i concorrenti che supereranno gli esami orali dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione F.A.P. Servizio ufficiali, entro il termine di quindici giorni dalla data della prova, a pena di decadenza, i documenti prescritti dalle disposizioni in vigore per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione F.A.P. Servizio ufficiali, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) due copie dello stato di servizio militare, debitamente aggiornato;

6) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai candidati coniugati e dai vedovi con prole;

7) originale diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

8) i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limiti di età.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in esperimento, e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza in Rorma della durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale, ove superino i prescritti esami finali, conseguiranno la nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

I vincitori del concorso, prima di essere ammessi a frequentare il corso di istruzione di cui al comma precedente, verranno sottoposti, a cura del comando della Scuola ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a visita medica definitiva di accertamento al cui esito favorevole è subordinata l'ammissione al corso.

L'Amministrazione ha facoltà di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si renderanno disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa nel limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 13.

L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo è determinata dalla data stabilita nel decreto di nomina a sottotenente di pubblica sicurezza in esperimento.

L'anzianità relativa di ruolo sarà determinata dalla graduatoria che sarà compilata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata negli esami finali al termine del corso di istruzione svolto presso la Scuola ufficiali di pubblica sicurezza. A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 14.

Ai sottotenenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, assunti in via di esperimento, è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

Ai medesimi allorchè saranno nominati sottotenenti di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo, competerà il trattamento economico continuativo ed eventuale di cui all'art. 3 della legge 26 gennaio 1942, n. 39.

Art. 15.

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato, potrà negare l'ammissione al concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1962
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 43

(4031)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 29 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1961, registro n. 18 Finanze, foglio n. 357, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1961, n. 176, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per esami a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1962, registro n. 13 Finanze, foglio n. 280, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 1962, n. 139, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte del predetto concorso;

Considerata la necessità di rinviare lo svolgimento delle predette prove;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di computista in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, citato nelle premesse, che dovevano aver luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, ed in Bolzano, presso l'Intendenza di finanza, nei giorni 18, 19 e 20 giugno 1962 alle ore 8, sono state rinviate a data da stabilirsi con successivo decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1962
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 121.

(4112)

MINISTERO DELLA SANITA'

Sostituzione di un membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 153, con il quale fu indetto un concorso per esami a sette posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 21 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo successivo, registro n. 1 Sanità, foglio n. 328, con il quale fu provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il dott. Giuseppe Boldrini, veterinario provinciale capo, si è dimesso dall'incarico di membro aggiunto della predetta Commissione, come da lettera in data 4 maggio 1962, e che in sua vece è stato designato il dottor Angelo Mattioli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Angelo Mattioli, veterinario provinciale capo, è nominato membro aggiunto della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Giuseppe Boldrini.

Art. 2.

Al predetto sarà corrisposto il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

La spesa graverà sul capitolo 24 dello Stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso (1961-62) e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio dell'esercizio 1962-63.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato, per gli ulteriori effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1962

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1962
Registro n. 3, *foglio n.* 257. — BROVEDAN

(4102)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a nove posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero della agricoltura e delle foreste, in data 9 luglio 1962, sono state pubblicate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a nove posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 3 novembre 1959.

(4110)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per titoli ed esami a due posti di architetto ed ingegnere urbanistico in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva) indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che il Bollettino ufficiale del mese di giugno 1962, n. 6, del Ministero dei lavori pubblici, pubblica il decreto ministeriale 14 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1962 al registro n. 18, foglio n. 293, con cui si approva la graduatoria generale di merito nonchè la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di architetto ingegnere urbanistico in prova del Genio civile (carriera tecnica direttiva) indetto con decreto ministeriale 13 aprile 1961, n. 10055.

(4111)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a ventitre posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici disegnatori della Marina militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Bollettino ufficiale n. 52 in data 23 giugno 1962 del Ministero della difesa-Marina, pubblica il decreto ministeriale 10 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1962, registro n. 35, foglio n. 25, che approva la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per esami a ventitre posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nella carriera di concetto del personale dei periti tecnici disegnatori della Marina militare, indetto con decreto ministeriale 20 maggio 1961.

(4096)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1940, del 12 marzo 1962, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 515, del 26 aprile 1962;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Girardi Vita Maria, nata il 3 gennaio 1924	punti	54,12500
2. Romanini Perla, nata il 27 marzo 1915	»	53,97375
3. Giannotte Rosa, nata il 13 gennaio 1927	»	51,03750
4. Vinicolo Gerarda, nata il 27 maggio 1929	»	50,86500
5. Martucci Francesca, nata il 20 luglio 1938	»	49,36875

6. Turillo Maria Marcella, nata il 16 gennaio 1935 . . . . punti 49,30125
7. Sagratella Maria Pia, nata 31 gennaio 1935 . . . . » 49,27500
8. Pellegrino Natalina, nata il 24 dicembre 1927 . . . . » 49,23500
9. Schiattino Marina, nata il 27 marzo 1930 » 48,23125
10. Colavito Teresa, nata l'11 ottobre 1911 » 46,97500
11. Guglielmo Teresa, nata il 18 febbraio 1930 . . . . » 45,81500
12. Montesano Maria, nata il 26 maggio 1938 » 45,55625
13. D'Achille Francesca, nata il 10 gennaio 1927 . . . . » 44,99250
14. Leo Anna, nata il 2 ottobre 1936 . . » 44,25000
15. Ancora Cristina, nata il 26 luglio 1938 » 44,20625
16. Abruzzese Filippina, nata il 28 novembre 1935 . . . . » 43,80000
17. Santostasi Antonia, nata il 17 giugno 1932 . . . . » 43,72500
18. Monteverde Rosa, nata il 24 giugno 1931 » 43,67500
19. Rubino Berta, nata il 6 febbraio 1927 » 42,57500
20. Irene Antonia Maria, nata il 26 novembre 1934 . . . . » 42,36250
21. Lagonigro Grazia, nata il 28 luglio 1927 » 41,55625
22. Langella Agata, nata l'8 maggio 1928 » 41,55000
23. Staccioli Erina, nata il 19 settembre 1929 . . . . » 41,53750
24. Poletti Lina, nata il 27 settembre 1933 » 41,48750
25. Paccone Santa, nata il 6 marzo 1938 . » 41,15000
26. Rubino Maria Vincenza, nata il 25 ottobre 1928 . . . . » 41,04750
27. Archetti Bruna, nata il 23 aprile 1933 » 41,00000
28. Sicolo Angela Rosa, nata l'11 ottobre 1936 . . . . » 40,62500
29. Garzisi Assunta, nata il 13 agosto 1937 » 40,56250
30. Deluzio Angela Maria, nata il 28 agosto 1936 . . . . » 40,06875
31. Priore Anna, nata il 29 novembre 1935 » 39,00000
32. Pietroforte Anna, nata il 24 luglio 1923 » 38,60000
33. Bisanti Marcellina, nata l'11 maggio 1931 . . . . » 38,58750
34. Sicolo Angelica, nata il 6 aprile 1933 » 37,12500
35. Sodini Angela, nata il 7 settembre 1930 » 35,43750

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 3 luglio 1962

Il medico provinciale: CARONNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4624, del 3 luglio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1961, bandito con decreto n. 1940, del 12 marzo 1962;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e sono assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Girardi Vita Maria: Grumo Appula-Binetto (Consorzio);
2) Romanini Perla: Palo del Colle (Condotta unica);
3) Giannotte Rosa: Minervino Murge (Condotta unica);

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e dei Comuni interessati.

Bari, addì 3 luglio 1962

Il medico provinciale: CARONNA

(3909)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1962, n. 349, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1962, n. 1030, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1962, n. 2295, relativo all'ammissione delle ostetriche che avevano presentato domanda di partecipazione al concorso in argomento;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con il decreto sopra citato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 in data 16 aprile 1962;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formulazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1961:

1. Montagner Maria . . . . punti 56,473
2. Bianco Elda . . . . » 55,871
3. Volpato Giulietta . . . . » 54,753
4. Bertazzoni Adriana . . . . . . » 53,394
5. Zamuner Rosana . . . . » 53,108
6. Carpenè Maria Teresa . . . . . . » 52,008
7. Casonato Maria Teresa . . . . . . » 51,992
8. Vescovi Giovannina . . . . . . » 50,426
9. Serafini Nazzarena . . . . . . » 49,234
10. Zanchetta Geltrude . . . . . . » 49,144
11. Silvestrini Agnese . . . . . . » 49,143
12. Bettiol Flora . . . . » 48,686
13. Scrutari Teresa . . . . » 47,040
14. Vatri Marcella . . . . » 46,818
15. Giotto Emma . . . . » 46,817
16. Paradisi Laura . . . . » 46,772
17. Carniel Anna Maria . . . . . . » 46,129
18. Salmistraro Arnalda . . . . . . » 45 —
19. Sperandio Marisa . . . . . . » 44,034
20. Pirazzi Nettuna . . . . » 43,756
21. Magri Loretta . . . . » 43,517
22. Vascellari Enny . . . . » 43,431
23. Girardi Ida . . . . » 43,087
24. Guglielmini Anna Laura . . . . . » 40,867
25. Martin Ongaro Leda . . . . . . » 40,625
26. Bergamo Leonarda . . . . . . » 39,903
27. Valentini Maria . . . . » 38 —
28. Benini Malvina . . . . » 37,550
29. Bergamin Fanny . . . . » 36,546
30. Tasini Evelina . . . . » 36,202

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 5 luglio 1962

Il medico provinciale: CAMPORESE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1962, n. 349, con il quale è stato fra l'altro indetto pubblico concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto in pari data n. 2922, con il quale è stata approvata la graduatoria delle idonee nel concorso predetto;
Viste le sedi vacanti indicate dalle concorrenti, nell'ordine delle loro preferenze;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, classificatesi nell'ordine nella graduatoria delle idonee in premessa indicata, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a lato di ognuna indicata:
1) Montagner Maria: Cornuda (unica);
2) Bianco Elda Silea (unica);
3) Volpato Giulietta Breda (unica).

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno provvedere alla nomina delle vincitrici della rispettiva condotta entro il termine di giorni quindici dalla data del ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 5 luglio 1962

Il medico provinciale: CAMPORESE

(3984)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1960.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 735, del 2 marzo 1961, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1960;
Visti e riconosciuti regolari gli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto numero 5259, del 23 novembre 1961;
Vista la graduatoria di merito delle concorrenti formulata dalla predetta Commissione;
Visti gli articoli 36 e 69 delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 regolamento per i concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria in ordine di merito delle concorrenti che hanno raggiunto il voto minimo per l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Bellavia Maria . . . punti 50,75
2. Alesci Vincenza . . . » 50,01
3. Basile Sebastiana . . . » 49,99
4. Dell'Aquila Filomena . . . » 49,73
5. Monti Elvezia . . . » 48,45
6. Cuzzumbo Rosa . . . » 47,44
7. Radici Rosaria . . . » 46,75
8. Pintacorona Gaetana . . . » 45,94
9. Giuffrè Francesca . . . » 45,90
10. Massimino Antonietta . . . » 45,37
11. Lo Presti Angela . . . » 44,90
12. La Torre Angela . . . » 44,18
13. Santanocito Teresa . . . » 44,08
14. Sangrigoli Giuseppe . . . » 43,55
15. Vitello Filippa Conc. . . . » 43,21
16. Valastro Agata . . . » 42,61
17. Sortino Maria . . . » 42,36
18. Barbuscia Vincenza . . . » 41,87
19. Castorina Maria . . . » 41,43
20. Borzì Mariuccia . . . punti 41,37
21. Rocciolo Anna . . . » 41 —
22. Riggio Rosa . . . » 40,89
23. Montemagno Concetta . . . » 40,43
24. Lattuca Linda . . . » 40,18
25. Archetti Bruna, ex æquo . . . » 38 —
26. Falciglia Giuseppa, ex æquo . . . » 38 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Catania, addì 23 giugno 1962

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 735, del 2 marzo 1961, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti due condotte ostetriche: 1) S. Michele di Ganzaria; 2) Mascali, vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1960;
Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel predetto concorso;
Viste le domande presentate dalle concorrenti, con l'indicazione delle sedi richieste in ordine di preferenza;
Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti concorrenti, nell'ordine appresso indicato sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:
1) Bellavia Maria: Comune di Mascali;
2) Alesci Vincenza: Comune di S. Michele di Ganzaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Catania, addì 23 giugno 1962

Il medico provinciale: SCUDERI

(3910)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3521 del 31 dicembre 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia (Sciacca e Burgio);
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ora Ministero della sanità;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Sentiti l'Ordine dei veterinari e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento, è costituita come appresso:

Presidente:
Odierna avv. Rosario, vice prefetto.

Componenti:
Guiducci dott. Giovanni, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'Istituto di clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;
Mirri prof. Adelmo, docente d'igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Rotolo dott. Alfonso, veterinario comunale.

Segretario:
Ragusa dott. Giovanni, direttore di Sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della Regione siciliana, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e della prefettura di Agrigento.

Agrigento, addì 4 luglio 1962

Il veterinario provinciale: GUIDUCCI

(4046)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1962, n. 705, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1961;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:
Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Magrì prof. dott. Carmelo, medico provinciale di Belluno;
Bertino prof. dott. Stefano, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Belluno;
Binotto prof. dott. Alberto, specialista in ostetricia.
Salomon Carolina, ostetrica.

Segretario:
Laveder dott. Noè, direttore di sezione.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio medico provinciale e della Prefettura.

Belluno, addì 27 giugno 1962

Il medico provinciale: MAGRÌ

(4048)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 28 marzo 1962, n. 1033, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica tra i comuni di Santo Stefano di Cadore, Comelico Superiore, Danta, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore e Sappada, con sede in Santo Stefano di Cadore e tra i comuni di Agordo, La Valle, Taibon, Voltago, Rivamonte e Gosaldo, con sede in Agordo;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario descritti in premessa, è costituita come appresso:

Presidente:
Brunetti dott. Ugo, vice prefetto.

Componenti:
Magrì prof. dott. Carmelo, medico provinciale di Belluno;
Vendramini prof. dott. Renzo, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova;
Angelini prof. dott. Giovanni, libero docente della Clinica malattie infettive;
Losego dott. Luciano, ufficiale sanitario.

Segretario:
Fortuna dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio medico provinciale e della Prefettura.

Belluno, addì 27 giugno 1962

Il medico provinciale: MAGRÌ

(4047)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.